

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1149

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GHIGO, SCARPA BONAZZA BUORA,
BURANI PROCACCINI, BIANCONI, LORUSSO, COLLI,
QUAGLIARIELLO, PICCIONI, AMATO, MALAN, FERRARA,
AZZOLLINI e D’ALÌ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2006

**Disposizioni in materia di macellazioni effettuate
secondo riti religiosi**

ONOREVOLI SENATORI. - Nella società italiana attuale è molto vivo un sentimento di rispetto nei confronti degli animali, che è ben rappresentato dalla fortuna che hanno avuto in questi anni i movimenti animalisti. Oggi sono molto diffuse le opinioni che ritengono giusto concedere agli animali almeno il diritto ad una vita etologicamente e fisiologicamente vicina a quella naturale e, soprattutto, il diritto alla non sofferenza.

Che sia per la carne «*halal*» (animali uccisi secondo il rito musulmano) o per la carne «*casher*» (animali uccisi secondo il rito ebreo) le sofferenze arrecate durante lo sgozzamento sono inaccettabili alla fine del XX secolo. Queste pratiche potrebbero essere evitate se l'accordo fra associazioni animaliste, autorità religiose e i ministeri facesse in modo di ricorrere all'anestesia degli animali da consumo prima dell'abbattimento rituale.

Non si tratta di mettere all'indice quelli che perpetuano le tradizioni religiose, ma piuttosto di far prendere coscienza che l'animale prima della sua morte è terribilmente stressato, e durante e ancora dopo l'abbattimento egli soffre per interminabili minuti.

La materia delle macellazioni rituali ha trovato ampio dibattito durante l'esame dello schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, che si è svolto durante il mese di luglio 1998 presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati (decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333).

Il decreto legislativo n. 333 del 1998 ha dettato norme relative al trattamento degli animali prima e durante la macellazione.

Benché si ponga il fine di garantire agli animali un trattamento rispettoso nei macelli, prevede deroghe che implicano sofferenze per gli animali stessi.

Proprio la persistenza di possibili situazioni di sofferenza richiede una correzione della materia, in particolare per quanto attiene la possibilità effettuare macellazioni senza preventivo stordimento.

L'etica odierna non tollera più che si infligga dolore agli animali, quando questo può essere evitato.

Nella macellazione con stordimento l'animale perde coscienza, e quindi non è più in grado di sentire dolore, ma il cuore continua a battere. Questo fatto determina un completo dissanguamento, come si può rilevare dall'osservazione degli animali durante la macellazione, che si completa nel giro di circa un minuto e mezzo-due mentre il cuore continua a battere quasi fino al termine della fuoriuscita del sangue.

È opportuno, quindi, sottolineare, per quanto attiene alle macellazioni rituali, che l'uccisione senza stordimento non dà luogo a carni più dissanguate in maniera sostanziale di quelle ottenute con la macellazione ordinaria.

Alle macellazioni rituali non si possono più collegare considerazioni di tipo igienico e sanitario, superate dalle moderne tecniche di conservazione degli alimenti. Nello stesso tempo si deve considerare che la pratica rituale si è ampiamente evoluta nel corso del tempo, e sono già presenti delle varianti sostanziali rispetto a quanto tramandato dalla tradizione e dalle sacre scritture.

Per il rispetto della sensibilità etica di una larghissima parte della popolazione occidentale non è più proponibile la pratica di macellare gli animali con dolore e pertanto ap-

pare possibile richiedere che, come sono state introdotte altre varianti, così si introduca anche quella dello stordimento. Infine, se fosse impedita la macellazione senza stordimento, non vi sarebbero conseguenze ne-

gative per quanto riguarda l'approvvigionamento delle carni delle etnie islamica ed ebraica che potrebbero rifornirsi da altri paesi dove il rito è accettato, vista la attuale diffusione delle reti commerciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono vietati su tutto il territorio della Repubblica l'abbattimento e la macellazione di animali effettuati secondo particolari riti religiosi, quando si attuano con operazioni che comportano per gli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.

2. Le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento degli animali e avvengono esclusivamente nei luoghi autorizzati dalle autorità competenti.

3. Il Ministro della salute, sentiti gli organismi e le comunità religiose, nonché le associazioni che operano a difesa dei diritti degli animali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina i casi in cui possono avvenire le macellazioni e gli abbattimenti di animali effettuati secondo riti religiosi ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Le autorità di controllo e di vigilanza del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigilano sull'applicazione ed il rispetto delle norme recate dalla presente legge.

Art. 2.

1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.